



AUDIZIONE ANIE

Affare assegnato sulle ricadute dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore (atto n. 290).

10° COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO

SENATO DELLA REPUBBLICA

ROMA, 5 NOVEMBRE 2019

1. Chi siamo

ANIE Federazione è una delle maggiori organizzazioni di categoria del sistema confindustriale per peso, dimensioni e rappresentatività. A fine 2018 ANIE conta:

- **1.400 imprese associate del settore elettrotecnico ed elettronico**
- **500.000 addetti**
- **80 miliardi di Euro di fatturato**
- **4% del fatturato investito in attività di R&S.**

Da oltre 70° anni ANIE è portavoce delle industrie fornitrici di tecnologie nei quattro mercati finali (Edificio, Industria, Energia, Trasporti) strategici per lo sviluppo di ogni Economia, che rappresentano il 3,4% del PIL nazionale, generando il 6,3 del fatturato aggregato, il 6,5 % dell'occupazione e il 6,8 delle esportazioni del manifatturiero nazionale.

2. Considerazioni preliminari

Molti dei comparti presenti in ANIE sono da anni in prima linea sul fronte dell'efficienza energetica negli Edifici, attraverso l'offerta innovativa di prodotti, soluzioni e sistemi energeticamente sostenibili (es. domotica e building automation, tecnologie e soluzioni per l'impiantistica, illuminazione, sicurezza, mobilità verticale, energie rinnovabili, elettrodomestici ad alta efficienza), di fatto essenziali per un contenimento "attivo" dei consumi energetici e l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di edifici NZEB. Condivisibile e apprezzabile la focalizzazione sul tema della riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare nazionale, come prospettato anche nel PNIEC, nell'evidente consapevolezza che nella rivalutazione degli edifici esistenti e nell'identificazione di modelli costruttivi realmente nuovi ed innovativi l'Italia si gioca una buona parte della sua credibilità non solo in materia di sostenibilità energetica ma anche di adeguatezza e modernità dei nostri edifici. E' purtroppo un dato di fatto il deficit prestazionale del nostro patrimonio immobiliare, che vede il 60% degli edifici esistenti con più di quarant'anni, l'80% costruito prima del '90 secondo normative che non garantiscono né i livelli di sicurezza e connettività richiesti agli edifici moderni né tantomeno una performance energetica realmente sostenibile. Questa fotografia si scontra con il potenziale offerto dalle nuove soluzioni e tecnologie disponibili sul mercato, che possono concretamente contribuire ad elevare il livello qualitativo e prestazionale degli edifici in cui viviamo e lavoriamo, e che sono la chiave per un'efficace ammodernamento degli edifici italiani, in ottica energetica ma anche sociale, essendo determinanti per una reale analisi e prevenzione del rischio, per affrontare il problema dell'invecchiamento crescente della popolazione e consentire il più a lungo possibile la permanenza nella propria abitazione anche a persone anziane e diversamente abili. La riqualificazione immobiliare è una reale opportunità di ripresa dell'economia italiana, sebbene la sfida sia particolarmente impegnativa vista la minore capacità di spesa dell'utenza, ma anche per una lentezza endemica del settore delle costruzioni ad adottare le nuove tecnologie. A tali criticità deve corrispondere una forte determinazione del Governo e delle Istituzioni per modificare lo status quo. Anche e soprattutto in vista della prossima trasposizione nazionale della nuova direttiva UE 2018/844 sulle performance energetiche degli edifici, che prevede l'indicazione agli Stati Membri di definire una propria Strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici sia privati, è opportuno ribadire che nel sistema normativo di riferimento italiano permane un livello di rappresentazione delle nuove tecnologie decisamente basso. L'approccio perseguito a livello Paese continua ad essere focalizzato sulle tecnologie di efficientamento energetico passivo, di cui non discutiamo certamente la rilevanza ma che, come noto, richiedono una elevata intensità di capitale, con ritorno degli investimenti piuttosto lunghi. Ne consegue l'urgenza di focalizzare il piano di riqualificazione immobiliare su un piano di riqualificazione impiantistico/tecnologico, che tra l'altro riguardano interventi che operano su

intensità di capitale generalmente più contenuta e tempi ridotti di pay back: coibentare in maniera ottimale uno stabile dove operano impianti vecchi ed energeticamente inefficaci non rende un edificio energeticamente sostenibile! Il principio è inoltre avallato nella recente Raccomandazione UE 2019/786 sulla ristrutturazione degli edifici, che rileva come la nuova direttiva sulla prestazione energetica dell'edilizia ha due obiettivi complementari:

- **accelerare la ristrutturazione degli edifici esistenti entro il 2050 e**
- **promuovere l'ammodernamento di tutti gli edifici con tecnologie intelligenti e un collegamento più chiaro con la mobilità pulita e un parco di edifici NZEB al 2050.**

La raccomandazione sopra citata riporta, inoltre, in uno dei suoi considerata, che *per digitalizzare il settore edilizio, facilitando così la diffusione di abitazioni intelligenti e comunità dotate di buoni collegamenti, si dovrebbero predisporre incentivi mirati per sistemi predisposti all'intelligenza e soluzioni digitali nell'ambiente edificato.*

Proprio perché il valore degli edifici ad alte performance energetiche e digitali non è ancora adeguatamente riconosciuto dal mercato, i sistemi di incentivazione risultano determinanti per un'azione di stimolo alla domanda ma anche alimentando un processo di sensibilizzazione su addetti ed operatori affinché acquisiscano le necessarie informazioni e competenze per contribuire all'implementazione di tale processo.

3. Le detrazioni fiscali per riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia (incluso Art. 10 D.L. Crescita)

Come attestato anche da ENEA, le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (cd. Ecobonus), come pure le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente (es art. 16 bis del D.P.R. 917/86 – Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) si sono dimostrati strumenti di supporto validi nell'intera filiera delle costruzioni, a sostegno di un mercato ampio e trasversale a diversi comparti industriali, incentivi che hanno generato investimenti e contribuito a creare occupazione, tamponando le perdite comunque registrate nel settore delle costruzioni negli ultimi dieci anni.

ANIE chiede di stabilizzare la misura delle detrazioni fiscali per il prossimo triennio.

- **3.1 Ecobonus per l'installazione di sistemi di building automation**

Per l'installazione e messa in opera di sistemi di building automation nelle unità abitative, che consentono la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali, è ad oggi possibile detrarre il 65% del totale delle spese sostenute.

Condiviso che la ratio nella concessione di un incentivo consiste nello "stimolare" l'adozione di una tecnologia più innovativa e/o efficiente rispetto a tecnologie convenzionali meno efficaci, il caso dei sistemi di automazione e building automation è esemplare, in quanto essi sono tuttora penalizzati dal permanere di pratiche costruttive tecnologicamente arretrate e scarsamente propense all'innovazione impiantistica. Secondo l'ultimo Rapporto annuale ENEA sulle detrazioni fiscali 2019, gli interventi di building automation incentivati in ecobonus tra il 2014 e il 2018 sono stati 6.610, pari allo 0,4% del totale degli interventi incentivati. Sostanzialmente sono state stanziare per questa tipologia di intervento circa 47 Mln di €, rispetto ad un totale di poco meno di 17 Mld €, con un risparmio energetico dovuto all'installazione di tali sistemi pari a 24 GWh/a tra il 2014 e il 2018. **Numeri che dimostrano che l'incentivo è comunque efficace in termini di risparmio energetico e per stimolare l'utente domestico verso l'adozione di tecnologie digitali per il controllo e la gestione dei consumi negli edifici, rinunciando a soluzioni tradizionali.**

Per quanto sopra, e alla luce delle novità introdotte dalla nuova direttiva EPBD 2018/844 e dalla Raccomandazione UE 2019/786 che nel suo considerata (16) riporta che **“È importante sensibilizzare i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia; e assicurare gli occupanti circa i risparmi reali offerti da tali funzionalità migliorate”**, riconoscendo in maniera inequivocabile i benefici derivanti da tali sistemi per la performance energetica degli edifici, stupisce la valutazione di ENEA che colloca tali tecnologie tra le soluzioni con il peggior rapporto costo efficacia. E' utile, inoltre, evidenziare che per l'installazione di un impianto elettrico tradizionale in un'unità abitativa è possibile stimare un costo al mq tra i 40€ e i 60€/mq. L'installazione di un sistema di domotica o di building automation, sempre in unità residenziale, che consenta **il passaggio dalla classe D del sistema di automazione e controllo secondo la norma EN 15232** (fotografia del tutto realistica del patrimonio immobiliare esistente) **alla classe B (o A) comporta un investimento specifico inquadrabile nell'intervallo 80-100 €/mq, a seconda del livello di dotazione dell'impianto**, esclusi i costi per le opere murarie e per le prestazioni professionali.

ANIE ritiene, quindi, che la detrazione prevista vada confermata, o auspicabilmente potenziata, ad esempio estendendola a edifici non residenziali, considerate le prospettive di sviluppo delineate a livello comunitario e un utilizzo dell'incentivazione stessa purtroppo al di sotto delle aspettative.


- **3.2 Art. 10 “decreto crescita” – D.L. n. 34/2019**

ANIE è direttamente coinvolta sui commi 1 e 3ter dell'art. 10 del DL Crescita

Le tecnologie rappresentate in ANIE coinvolte:



I meccanismi di supporto previsti:



Sostanzialmente l'art. 10 del c.d. "decreto crescita" modifica gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, introducendo la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli citati di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, tramite uno sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. È quindi poi prevista la possibilità per il fornitore che ha effettuato gli interventi di cedere a sua volta il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi o di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

ANIE condivide le perplessità già manifestate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ritiene che l'attuale formulazione del meccanismo di cessione del credito possa generare un'indebita distorsione del mercato a vantaggio di pochi operatori a detrimento delle imprese di medie e piccole dimensioni attive nell'offerta dei servizi di riqualificazione energetica, con evidenti ricadute negative ai danni dei consumatori, i quali vedrebbero significativamente ridotta la loro libertà di scelta. Ciò è quanto contenuto nel documento inviato il 17 giugno 2019 da Roberto Rustichelli, presidente dell'Autorità Garante, all'attenzione dei Presidenti di Senato, Camera e Consiglio dei Ministri. In particolare l'Autorità Garante rileva che la norma in esame, nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni. Ed infatti, il nuovo sistema di incentivazione fiscale si pone, in ragione delle modalità prescelte per il trasferimento dei crediti fiscali dai soggetti aventi diritto ai fornitori, quale meccanismo fruibile, nei fatti, solo dalle imprese di grande dimensione, che risultano le uniche in grado di praticare gli sconti corrispondenti alle detrazioni fiscali senza confronti concorrenziali, potendo compensare i correlativi crediti d'imposta in ragione del consistente volume di debiti fiscali, godendo anche di un minor costo finanziario connesso al dimezzamento da 10 a 5 anni del periodo di compensazione del credito d'imposta. I successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (v. Circolare 11/E 2018, Circolare 17/E 2018 e Provvedimento 660057/2019) hanno definitivamente confermato la non inclusione degli istituti finanziari nella catena di cessione del credito, salvo che l'utente finale risulti incapiente.

Per ANIE gli effetti della cessione del credito con sconto in fattura (art. 10.1) e della cessione del credito senza sconto in fattura (art. 10.3ter) sono i medesimi: gli utenti chiedono per entrambi i meccanismi la riduzione dell'offerta corrispondente al valore dell'aliquota della detrazione fiscale. **Pertanto se un operatore non implementa il meccanismo della cessione del credito è quasi sempre tagliato fuori dal mercato.** Quasi sempre in quanto per quanto concerne l'art. 10.3ter accade che gli utenti finali diversi da quelli no tax area non sempre optano per la cessione del credito.

Ne consegue che l'offerta si sta concentrando verso gli operatori che offrono la cessione del credito, che solitamente sono grandi player, PMI che hanno alle spalle grandi player e in qualche caso sporadico PMI. La domanda si rivolge quasi esclusivamente a tali operatori. Da ciò deriva anche una criticità relativa alla concentrazione dell'offerta in termini di tecnologia e di servizi rispetto al passato.

Ciò anche perché molti costruttori tecnologici dei comparti del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo operano sul mercato attraverso il canale dei distributori di materiale elettrico, i quali non stanno attivando il meccanismo della cessione del credito.

Si registra, inoltre, sul mercato un incremento dei costi degli interventi, dovendo gli operatori di mercato sobbarcarsi di oneri finanziari necessari ad attuare la cessione del credito con o senza sconto in fattura per una durata di 5 o 10 anni. Conseguentemente l'utente finale non beneficia appieno della riduzione ipotizzabile inizialmente ed auspicata.

Le PMI che stanno implementando il meccanismo della cessione del credito saranno sempre più esposte finanziariamente perché si sobbarcano economicamente lo sconto offerto al cliente e perché tale esposizione è recuperabile in 5 o 10 anni tramite la compensazione del credito di imposta.

Ad oggi non è chiaro se i maggiori volumi registrati sul mercato grazie all'introduzione dell'art. 10 sono da imputare ad un aumento della domanda o alla concentrazione della domanda verso i pochi operatori che offrono il meccanismo della cessione del credito.

L'art. 10.3ter sta mettendo in contrapposizione i diversi player della filiera che sino a ieri avevano contribuito tutti insieme a creare, dopo la fine dei vari Conti Energia, l'attuale mercato del fotovoltaico domestico, che conta oltre il 50% delle nuove installazioni fotovoltaiche e che ha consentito a questi player di crescere in fatturato ed in numero di dipendenti. Ciò a testimonianza che la misura ante art. 10.3ter ha generato maggior occupazione nelle PMI.

L'utente finale informato dell'opportunità è disorientato, perché, pur in presenza di una normativa che dovrebbe consentirgli di investire su soluzioni tecnologiche a minor costo, non trova operatori in grado di soddisfare questa sua aspettativa o trova poche offerte sul mercato e sovente con valori economici molto diversi.

In conclusione l'attuale formulazione della cessione del credito prevista dall'art. 10 non supporta l'attività delle imprese di ANIE Federazione, in quanto tale disposizione presuppone che le aziende abbiano liquidità finanziaria sufficiente a finanziare i propri clienti per il valore della cessione del credito con e senza sconto in fattura e che le aziende siano in grado di compensare i crediti di imposta per la durata prevista dalla detrazione fiscale (5 o 10 anni a seconda della casistica).

Per ANIE la soluzione ideale che rimuove entrambe le suddette criticità è consentire la cessione del credito agli istituti finanziari: direttamente tra utente finale che effettua l'investimento e l'istituto finanziario oppure indirettamente tra utente finale e impresa a cui è stato commissionato il lavoro, che a sua volta può cedere il credito all'istituto finanziario. Questa soluzione va applicata ai commi 1 e 3ter dell'art. 10 DL Crescita. L'istituto finanziario svolge evidentemente un ruolo di stabilizzatore per rendere più equa la competizione tra i diversi operatori di settore. Inoltre si ritiene che le maggiori compensazioni fruibili dai grandi player attraverso il meccanismo della cessione del credito con o senza sconto in fattura genererebbero minori entrate per lo Stato e quindi inciderebbero comunque sul bilancio dello Stato.

Un'ultima considerazione riguarda l'eliminazione del limite dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale fissato in 700.000 €. Infatti, anche laddove una PMI operasse con il meccanismo di cessione del credito, si constata che i grandi player beneficerebbero più delle PMI dell'eliminazione del tetto, previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, dei 700.000 euro compensabili in un anno ed ancor di più del fatto che sono soggetti a

compensazione i crediti di tutto il gruppo societario, così come chiarito nelle circolari 11/E e 17/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate: i grandi player solitamente hanno una struttura che si basa sul modello di imprese appartenenti ad un gruppo societario.

Pertanto, **in alternativa** alla cessione del credito, qualora non possano essere coinvolti gli istituti finanziari, ANIE è dell’idea che occorra **ritornare al meccanismo precedente, abrogando l’art. 10 DL Crescita e rafforzando le misure della detrazione fiscale per l’utente finale**. Se l’intento del legislatore è quello di dare maggiore slancio e vigore nel promuovere l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili negli edifici, si potrebbe ipotizzare di modulare la detrazione fiscale dell’utente finale in quote decrescenti per le annualità previste oppure di ridurre le annualità. La cessione del credito così come definita dai commi 1 e 2 dell’art. 10 ha grande validità laddove occorra effettuare interventi su tutto l’edificio condominiale e non sulle singole unità abitative. L’intervento su tutto l’edificio condominiale ha costi non paragonabili con quelli delle singole unità abitative ai fini dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili negli edifici ed è pertanto consequenziale che siano i grandi player ad operare in questo mercato, mentre viceversa interventi sulle singole unità abitative, richiedendo investimenti di minor entità, vedono coinvolte maggiormente le PMI.

- **3.3 Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo negli Edifici**

L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 22/E del 2 aprile 2013 ha chiarito che l’articolo 16 bis lettera f) del TUIR si applica anche agli impianti fotovoltaici in ragione del fatto che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell’edificio. In base a tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile, purché l’impianto sia posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.

Nel rispetto del suddetto principio il sistema di accumulo installato in abbinamento ad un impianto fotovoltaico è ammesso alla detrazione fiscale in virtù dell’articolo 16 bis lettera f) del TUIR, in quanto consente all’abitazione dell’utente di aumentare il risparmio energetico della sua unità **abitativa attraverso l’incremento della quota di energia autoconsumata in loco**, differendo l’uso dell’energia rinnovabile dal momento della produzione al momento del consumo, e conseguentemente tramite la riduzione dei prelievi dalla rete di energia elettrica da fonte fossile.

Esistono oggi tre casistiche:

- A. impianto fotovoltaico già esistente che beneficia di una tariffa incentivante in Conto Energia, il cui proprietario successivamente alla sua realizzazione decide di investire installando un sistema di accumulo;
- B. impianto fotovoltaico già esistente che beneficia della detrazione fiscale di cui all’art. 16 bis lettera f), il cui proprietario successivamente alla sua realizzazione decide di investire installando un sistema di accumulo;
- C. impianto fotovoltaico e sistema di accumulo realizzati contemporaneamente che beneficiano della detrazione fiscale di cui all’art. 16 bis lettera f)

La circolare 13/E del 2019 - riprendendo la formulazione della circolare 7/E del 2018 secondo cui *“L’installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso.”* - aggiunge - *“L’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti.”*

Conseguentemente la detrazione fiscale sancita dall'art. 16 bis lettera f) è applicabile, secondo l'Agenzia delle Entrate, solo nei casi delle suddette lettere B e C, escludendo di fatto la lettera A.

Dall'analisi delle casistiche prima citate ne deriva che un cittadino che ha investito in un impianto fotovoltaico prima del 2 aprile 2013, beneficiando del Conto Energia, viene trattato diversamente dal cittadino che ha effettuato il medesimo investimento dopo il 2 aprile 2013, beneficiando della detrazione fiscale.

Si consideri che ai tempi dei diversi Conti Energia del fotovoltaico un utente finale non aveva la facoltà di optare tra la tariffa incentivante o la detrazione fiscale a copertura dei costi dell'impianto fotovoltaico, aspetto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 22/E del 2 aprile 2013, né tantomeno era al corrente di quanto chiarito nella Circolare 13/E del 31 maggio 2019 e cioè dell'impossibilità di usufruire del meccanismo della detrazione fiscale per l'investimento in un sistema di accumulo da abbinare all'impianto fotovoltaico.

Diverso, invece, è il caso in cui il Conto Energia non permette di abbinare all'impianto fotovoltaico un sistema di accumulo, pena la decadenza della tariffa incentivante in Conto Energia. Questo aspetto è stato chiarito dal GSE che nel documento *"Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale - ai sensi della deliberazione 574/2014/r/eel e s.m.i."* ricorda che per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW, operanti in scambio sul posto e che beneficiano degli incentivi di cui ai DDMM 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (primo Conto Energia), l'installazione di sistemi di accumulo non è compatibile con l'erogazione degli incentivi stessi.

Impiegare la misura della detrazione fiscale per supportare economicamente gli investimenti in sistemi di accumulo abbinati ad impianti fotovoltaici domestici consentirebbe di coinvolgere maggiormente i cittadini nella transizione energetica in atto e garantirebbe un incremento del fattore di autoconsumo, con il duplice vantaggio di una maggior indipendenza energetica dell'unità immobiliare e di decongestionamento della rete elettrica, una riduzione dei costi della bolletta elettrica ed un valido contributo nel fornire i servizi di dispacciamento per l'esercizio in sicurezza della rete elettrica, sperimentati nei progetti pilota UVAM di Terna.

Attualmente in Italia sono installati circa 18.000 sistemi di accumulo prevalentemente abbinati ad impianti fotovoltaici domestici, tra cui ANIE stima che quelli in Conto Energia siano in una percentuale del 40% e ricadano tutti nella casistica A. Questi 18.000 dispositivi sono stati tutti installati prima del chiarimento fornito dall'Agenzia con la Circolare 13/E del 2019. È molto plausibile pertanto che gli utenti rientranti in questo 40% abbiano già attivato il meccanismo della detrazione fiscale, avendo presentato richiesta prima del chiarimento intervenuto dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, poiché alcune regioni italiane hanno chiuso dei bandi attraverso i quali hanno erogato un contributo a fondo perduto all'utente per l'installazione di un sistema di accumulo, a condizione che quest'ultimo fosse abbinato ad un impianto fotovoltaico domestico, occorrerebbe approfondire e chiarire in che modo la misura della detrazione fiscale si applichi in combinazione all'erogazione del contributo a fondo perduto regionale.

Il potenziale degli impianti fotovoltaici domestici in Conto Energia è di circa 400.000 unità, una fetta di mercato che ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi attualmente previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Secondo la nostra Associazione ANIE Rinnovabili, infatti, non si può prescindere dal contesto del PNIEC, che prevede il raggiungimento di importanti obiettivi nazionali: 1.000 MW entro il 2023, 6.000 MW entro il 2030 con una capacità di circa 15.000 MWh di sistemi di accumulo accoppiati ad impianti di generazione distribuita intermittente. Attualmente i 18.000 sistemi di accumulo installati hanno una potenza cumulata di 80 MW (pari a solo l'1,33% rispetto al PNIEC) ed una capacità di 168 MWh (pari a solo l'1,12% rispetto al PNIEC).

Si considera quindi corretta la Circolare 13/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate laddove si riporta “L’installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso. L’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti.”, ma solo quando riferita agli impianti fotovoltaici ammessi alle tariffe incentivanti di cui ai DDMM 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (primo Conto Energia) così come chiarito dalla Delibera 574/2014/r/eel e s.m.i. di ARERA.

In ragione di tutto ciò si richiede una modifica alla Circolare 13/E del 2019 secondo la seguente formulazione:

“L’installazione del sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso. L’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico sia stato ammesso alle tariffe incentivanti di cui ai DDMM 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006”.

- **3.4 Super ammortamento per fotovoltaico ed eolico**

E’ evidente che l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici e soprattutto dei capannoni delle imprese dà luogo anche ad interventi di bonifica dell’amianto ed in taluni casi ad accrescere l’isolamento termico dei fabbricati, conseguendo un triplice beneficio: bonifica ambientale, risparmio energetico, produzione da fonte rinnovabile. E’ quindi positiva la conferma della misura, come previsto dal D.L. Crescita e nella prossima Legge di Bilancio per il 2020. **Tuttavia auspichiamo una proroga almeno triennale della misura stessa.**

Allo stesso modo, dato l’alto costo attuale dei sistemi di accumulo, **ANIE individua nell’iper ammortamento la misura che promuoverebbe il comparto dei sistemi di accumulo presso le imprese che avrebbero tutto l’interesse a ottimizzare la fornitura dell’energia elettrica attraverso l’autoconsumo da fonte rinnovabile.** I sistemi di accumulo inoltre avrebbero la possibilità di contribuire a fornire quei servizi di dispacciamento di cui necessita Terna per una gestione ottimale ed in sicurezza della rete elettrica nazionale.

- **3.5 Ecobonus per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti – criticità generata dalla FAQ 15D di ENEA**

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’art. 1, comma 3, punto 2) introduce delle modifiche al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, c.d. Ecobonus. Di seguito un estratto del punto 2) citato:

*"[...Omissis...] La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di **sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII** della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.¹"*

Come evidente, nell'estratto in esame non compare a nostro giudizio alcun riferimento alla tipologia di impianti (mono o plurifamiliari, condomini o edifici polifunzionali), ragion per cui in principio è ragionevole intendere che la norma si applichi a tutte le tipologie di impianto.

ENEA ha però interpretato questa norma in maniera molto restrittiva, escludendo tutti gli impianti di riscaldamento centralizzati nella FAQ 15D. **Sostanzialmente la valutazione dell'ENEA esclude tutti i condomini con impianto di riscaldamento centralizzato**, tra l'altro causa principale di inquinamento nei grandi agglomerati urbani nel nord Italia, dalla possibilità di beneficiare dell'ecobonus.

ANIE ritiene che la termoregolazione avanzata possa essere implementata anche negli impianti centralizzati di riscaldamento ed auspica una riformulazione conseguente della FAQ in questione che sta generando consistenti ripercussioni negative sul mercato di tali sistemi, deprimendo iniziative di efficientamento nel contesto nel quale l'esigenza è di fatto maggiore, ossia i condomini, spesso con interventi già programmati ma oggi rimessi in discussione. A supporto della nostra richiesta si rimanda all'allegato tecnico accluso al nostro contributo.

4. L'autoconsumo Collettivo

Se l'obiettivo del nostro Paese è quello di accrescere la penetrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, occorre puntare ad:

- incrementare i target delle FER elettriche sugli edifici di nuova ricostruzione e di integrale ricostruzione
- aprire quanto prima all'autoconsumo collettivo in ambito condominiale e dei centri commerciali, così come previsto dagli artt. 2.15 e 21 della nuova direttiva europea per le fonti rinnovabili. Ciò al fine di garantire una maggior penetrazione delle fonti rinnovabili elettriche sugli edifici esistenti. Infatti la misura consentirebbe di sfruttare appieno tutti i tetti e le pertinenze dei condomini e dei centri commerciali per garantire una generazione elettrica green.

Con riferimento al secondo punto, oggi l'autoconsumo da fonte rinnovabile è regolamentato dal TISSPC (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo). Il documento di ARERA disciplina l'autoconsumo da fonte rinnovabile tramite la categoria dei SEU (Sistemi Efficienti di Utenza) a patto che sia presente un produttore ed un consumatore all'interno della stessa area di pertinenza. Occorre estendere questo concetto dell'1 a 1 al concetto dell'1 a N, in modo tale che tutti gli utenti finali che operano all'interno della pertinenza possano autoconsumare l'energia prodotta dalle fonti rinnovabili. Per raggiungere ciò occorre un passaggio legislativo che apra all'autoconsumo collettivo almeno nell'ambito dei condomini e del terziario (si pensi ai centri commerciali), recependo già in anticipo gli artt. 2.15 e 21 della direttiva europea.

Con questa semplice modifica si potrebbe dare slancio alla penetrazione delle fonti rinnovabili elettriche negli edifici esistenti, su cui il PNIEC punta molto.

¹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2014%3A207%3ATOC>

ALLEGATO TECNICO - Osservazioni ANIE alla FAQ ENEA n. 15d su Ecobonus – Agevolazioni fiscali per risparmio energetico negli Edifici esistenti – ex legge 296/06

La FAQ 15D di ENEA recita:

“i sistemi di regolazione evoluti delle classi V, VI VIII sono destinati ad apparecchi di riscaldamento modulanti e agiscono “modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento”. Dalle definizioni di questi sistemi di regolazione evoluti è palese che non si può applicare, ad una pluralità di utenze, il sistema di classe V in quanto dotato di un solo “termostato elettronico ambientale”, così come non si può applicare quello di classe VI in quanto dotato di una “centralina di termoregolazione e un sensore ambientale”.

Infine non è possibile applicare il sistema di classe VIII in quanto è un dispositivo dotato di “tre o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso”. L’eventuale installazione di questo dispositivo è in conflitto con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 7 del DPR 412/93, che così recita:

“Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l’adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell’arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ± 2 °C”.

Sostanzialmente la valutazione dell’ENEA esclude tutti i condomini con impianto di riscaldamento centralizzato, tra l’altro causa principale di inquinamento nei grandi agglomerati urbani nel nord Italia, dalla possibilità di beneficiare dell’ecobonus.

Nelle considerazioni seguenti intendiamo evidenziare come le conclusioni dell’ENEA non siano del tutto condivisibili e presenteremo una analisi tecnica a supporto delle nostre considerazioni.

Commenti alla FAQ di ENEA 15D²

1 - FAQ ENEA termoregolazione evoluta V:

“Dalle definizioni di questi sistemi di regolazione evoluti è palese che non si può applicare, ad una pluralità di utenze, il sistema di classe V in quanto dotato di un solo termostato elettronico ambientale”.

Definizione della termoregolazione evoluta V della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02:

“Termostato d’ambiente modulante, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un termostato elettronico ambientale che varia la temperatura del flusso dell’acqua lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata e il punto d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.”

² http://www.acs.enea.it/tecno/doc/FAQ_Ecobonus.pdf

COMMENTO:

Condividiamo quanto asserito da ENEA.


2 - FAQ ENEA termoregolazione evoluta VI:

*“così come **non si può applicare** quello di classe VI in quanto dotato di una centralina di termoregolazione e un sensore ambientale”*

Definizione della termoregolazione evoluta VI della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02:

“Centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo della temperatura del flusso in uscita dall’apparecchio di riscaldamento che varia la temperatura di tale flusso secondo la temperatura esterna e la curva di compensazione atmosferica scelta. Un sensore della temperatura ambientale controlla la temperatura del locale e adegua la sfasatura parallela della curva di compensazione per migliorare l’abitabilità del vano. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.”

Esempio applicativo di un condominio:



Legenda:

- 1 - regolatore climatico con sonda esterna
- 2 - sonda ambiente

COMMENTO:

Questo tipo di regolazione è applicabile in qualsiasi impianto. Si tratta di una regolazione climatica avanzata di nome “autorità ambiente”.

La modalità di applicazione è la seguente: la centralina di termoregolazione, che opera su un generatore modulante, imposta la temperatura del termovettore in maniera climatica e quindi a seconda della temperatura esterna compensa le dispersioni dell’edificio, mantenendo i 20 gradi interni o meno a seconda della programmazione in quel momento. E’ tuttavia noto che questo tipo di regolazione può portare a delle zone di eccessivo calore nei locali più favoriti (quelli esposti a sud per esempio) ed insufficiente calore in quelli più sfavoriti (con fabbisogni maggiori). Allo stesso modo, nel tempo i parametri delle centraline di regolazione spesso sono modificati in eccesso, **portando anche i locali sfavoriti a sovratemperature ambientali** (dovuti a calore gratuito esogeno come l’irraggiamento solare e endogeni come affollamento, cucina, apporti di calore da sorgenti luminose, apparecchi domestici, computer ecc., oppure per errori nella configurazione della centralina).

Bisogna anche considerare l’obbligo di installazione della termoregolazione ambiente data dall'Art. 9 del DLgs102/14: le termovalvole, infatti, possono interferire con la termoregolazione di classe VI.

Le valvole di regolazione di tipo termostatico limitano il calore eccessivo immesso dai corpi scaldanti, ma solo se utilizzate correttamente. Bisogna considerare però che molte di queste valvole sono tenute dagli utenti sempre al massimo per questioni di abitudine o volontà dell’utente.

Ci possono essere quindi dei casi in cui anche i locali più sfavoriti possono trovarsi in condizioni di sovratemperatura durante il giorno. In questi casi “l’autorità ambiente” può essere utilizzata per limitare la temperatura del termovettore con conseguente risparmio energetico.

Ne consegue che la termoregolazione avanzata di livello VI può essere adottata anche negli impianti di riscaldamento centralizzato, installando la sonda ambiente nella zona più sfavorita dell’impianto e regolandone l’autorità in modo tale da non alzare la temperatura climatica se la sonda registra una temperatura inferiore al setpoint³, ma abbassarla nel caso evidenzi una temperatura maggiore del set con una sfasatura adeguata (3-5 gradi di climatica per grado ambiente).

³ se in quell’ambiente ci fosse una termostatica chiusa si rischierebbe di alzare la climatica inutilmente


3 - FAQ ENEA termoregolazione evoluta VIII:

“non è possibile applicare il sistema di classe VIII in quanto...L’eventuale installazione di questo dispositivo è in conflitto con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 7 del DPR 412/93”

Definizione della termoregolazione evoluta VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02:

“Controllo della temperatura ambientale a sensori plurimi, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo elettronico munito di 3 o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.”

Esempio applicativo di un condominio:



Legenda:

- 1 - regolatore climatico con sonda esterna
- 2 - sonda ambiente

COMMENTO:

Non vi è dubbio che il regolatore di temperatura del fluido termovettore di un impianto centralizzato debba essere di tipo climatico. E' vero altresì che nel testo della descrizione della classe VIII non compare la temperatura esterna tra le dotazioni del controllore. E' possibile però interpretare la classe VIII come evoluzione della classe VI nel senso che, fermo restando che la centralina debba essere climatica, essa possa avere molteplici sensori ambiente che concorrono all'implementazione della funzione "autorità ambiente" di cui sopra.

Quindi valgono tutte le considerazioni fatte per la classe VI, ma nella classe VIII ci devono essere 3 o più sensori ambiente. Ma come vanno installati?

Nel commento della classe VI si è detto che la sonda ambiente va installata nel locale più sfavorito. In certi casi è possibile che il locale più sfavorito sia difficile da identificare in un edificio complesso. Nel caso della classe VIII è possibile installare sensori plurimi nei locali che si ipotizza possano essere i più sfavoriti (in certi casi anche tutti i locali dell'impianto), configurando la centralina in modo tale che tenga conto della sonda che rileva la temperatura inferiore fra tutte, cioè la minima. Se questa sonda rileva una temperatura superiore al setpoint (tipicamente 20 gradi, ma in certi orari potrebbe essere anche molto meno) allora applica lo sfasamento di cui abbiamo detto nella classe VI.

Questo può essere utile nei casi in cui nell'impianto alcune zone vengono coibentate nel tempo (cambio infissi, isolamenti interni, ecc.) quindi le zone più sfavorite possono variare in futuro. Avere le sonde in tutti gli ambienti può essere molto utile anche in fase di diagnosi energetica dell'edificio, perchè esse registrano le temperature nel tempo potendo verificarle successivamente o in tempo reale tramite telelettura.

Ne consegue che **la termoregolazione avanzata di livello VIII⁴ può essere adottata anche negli impianti di riscaldamento centralizzato.**

E' ovvio che il professionista che opta per questa termoregolazione deve asseverare di aver ottemperato a tutte queste prescrizioni.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, è possibile concludere che **la termoregolazione avanzata possa essere implementata anche negli impianti centralizzati di riscaldamento:** è però necessario che il progettista descriva nella relazione tecnica le modalità con cui è stata realizzata.

Nell'evidenziare che la valutazione espressa da ENEA nella FAQ 15d sta generando consistenti ripercussioni negative sul mercato di tali sistemi, deprimendo iniziative di efficientamento nel contesto nel quale l'esigenza è di fatto maggiore, ossia i condomini, spesso con interventi già programmati ma oggi rimessi in discussione, chiediamo di riformulare la FAQ in questione, in considerazione della prassi impiantistica sopra descritta.

⁴ si tratta di una classe VII estesa con la sonda climatica